



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 23737 131/11/2015 del

/ Pos. Coll. e Coord. n. 2

Palermo 06 NOV. 2015

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA  
Dipartimento bilancio e tesoro – Ragioneria Generale  
(Rif. 07-10-2015, n. 54069 – Serv. partecip. e liquidazioni  
90141 PALERMO

**Oggetto:** Procedimenti assunzionali delle società partecipate – Personale assunto a tempo determinato da Sicilia e-Servizi spa – Scadenza contrattuale – Ricorso all'istituto della somministrazione di lavoro.

1 – Con la nota in riferimento viene chiesto l'avviso dello scrivente sulla possibilità che la società partecipata Sicilia e-Servizi possa ricorrere all'istituto della somministrazione di lavoro (istituto disciplinato dal d. lgs. 10-9-2003, n. 276) per sopperire ai bisogni di personale in relazione alle unità assunte a tempo determinato i cui contratti sono scaduti, al fine di “continuare a disporre di una adeguata dotazione di professionalità “ necessaria a garantire i servizi resi in favore dell'amministrazione regionale.

2- Sul tema si evidenzia preliminarmente che l'articolo 18 del d.l. n. 112/2008 ha previsto che le società “ *che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*” e che “ *le altre società a partecipazione pubblica totale o di*



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail wrp@ull.regione.sicilia.it

Resp. del proced.: Avv. Paolo Chiapparrone tel. 091.7074833 - e.mail: paolo.chiapparrone@regione.sicilia.it

controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità”.

Ciò premesso, peraltro, con delibera n. 1 del 13 gennaio 2015, la Corte dei conti Puglia,<sup>1</sup> ha espresso il parere che per effetto della nuova formulazione dell'art. 18, comma 2-bis, del D.L. n. 112/08, operata dal D.lgs. n. 90/14 si deve considerare principio generale dell'ordinamento il carattere temporaneo ed eccezionale del ricorso al lavoro flessibile e che il contenimento delle assunzioni di personale assume carattere generale riferibile oltre che alle assunzioni a tempo determinato anche alla somministrazione di lavoro.

Fermo restando che alla società in argomento si applicano le norme regionali sul divieto di nuove assunzioni (cfr. art. 23 della l.r. n. 5/2014) e che tale divieto non può essere eluso attraverso il ricorso all'istituto della somministrazione di lavoro (cfr. deliberazione della Corte dei Conti, Veneto, Deliberazione n. 287/2011/PAR resa nell'adunanza del 18 aprile 2001) va ricordato che l'art. 64 della l.r. 12-8-2014, n. 21, al comma 4, ha disposto che “ *Le società di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11<sup>2</sup> e successive modifiche ed integrazioni, per sopperire ai propri fabbisogni di personale, come scaturenti dai contratti di servizio stipulati con gli enti soci committenti, dovranno attingere all'albo del personale di cui al comma 1<sup>3</sup> nel rispetto dell'analisi del fabbisogno e della sostenibilità finanziaria* ”

Infine, considerato che la questione appare riferibile ad un contenzioso in atto (riguardante personale già assunto a tempo determinato per il quale la Giunta di governo ha deliberato la cessazione del rapporto di lavoro), si consiglia come opportuno acquisire l'avviso dell'Avvocatura distrettuale, organo di difesa dell'Amministrazione che è già stata interessata in merito alle assunzioni presso la società in argomento.

Avv. Paolo Chiapparrone



L'AVVOCATO GENERALE  
Cons. Romeo Palma  
D'ORDINE  
(Avv. P. Chiapparrone)

<sup>1</sup>) Con tale delibera la Corte dei conti esprime l'avviso che “ ... per le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo vige, per effetto della nuova formulazione dell'art. 18, comma 2 bis, del D. L. n. 112/2008, il “principio di riduzione dei costi del personale”. Conseguentemente, deve fornirsi risposta negativa al quesito posto dal Sindaco del Comune di Foggia atto ad accertare la possibilità per una società a partecipazione pubblica totale o di controllo di ricorrere alla somministrazione di lavoro anche oltre i limiti temporali di trentasei mesi previsti dal citato D. Lgs. n. 368/2001 rilevato che tale possibilità, oltre a risultare in contrasto con il predetto principio di riduzione dei costi di personale, non appare consentita dall'ordinamento neppure nel settore privato ove qualora dovesse verificarsi il 8 superamento del predetto limite temporale il rapporto di lavoro deve considerarsi a tempo indeterminato.”

<sup>2</sup>) L'articolo 20 ha riguardo alle società a totale e maggioritaria partecipazioni della Regione.

<sup>3</sup>) Si tratta dell' albo dei dipendenti delle società in liquidazione a totale o maggioritaria partecipazione regionale.

